UNISTUDIO & GAMBINO
LEGAL AND TAX ADVISORS

Novembre 2026

"NUOVO TESTO UNICO IVA" IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027: NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Il 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 10/2026 (c.d. "Testo Unico IVA"); con la presente Informativa si forniscono indicazioni in merito alla sua applicazione operativa.

Informativa n.	16/2026
Riferimenti normativi	D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2026, c.d. "Testo Unico IVA"; D.L. 38/2026.

VIA DURINI 26
20121 MILANO
T. +39.02.83418800

VIA DEI TRE OROLOGI 14
00197 ROMA
T. +39.06.8088855

VIA DOMINUTTI 20
37135 VERONA
T. +39.045.8013399

info@unistudioegambino.it
www.unistudioegambino.it
C.F. e P.IVA 02901730230

Con il Decreto Legislativo n. 10/2026, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, il Legislatore ha accorpato in un singolo "Testo Unico IVA" le disposizioni in materia di IVA presenti in diversi testi normativi (primi tra tutti il D.P.R. n. 633/1972 e il D.L. n. 331/1993) ad eccezione delle sanzioni amministrative e penali (da rintracciarsi in altri testi unici quali il D.Lgs. n. 173/2024).

Il "Testo Unico IVA" è stato previsto in attuazione dell'art. 21 della L. n. 111/2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni tributarie all'interno di un unico Codice tributario composto da 8 Testi Unici.

Lo stesso è ora composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e allo stesso sono allegate 4 Tabelle (A, B, C e D clicca qui) che ripropongono, con alcuni aggiornamenti, le Tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633/1972 e la Tabella D di cui all'art. 36, comma 1 del D.L. n. 45/1995 (oggetti d'arte, antiquariato e da collezione soggetti al "regime del margine").

L'intervento di riordino da parte del legislatore non ha modificato i meccanismi e principi IVA attualmente in vigore, ma ha razionalizzato la normativa in tema di IVA riducendone la precedente frammentazione.

Dal 1° gennaio 2027, nel nuovo "Testo Unico IVA" **le "fattispecie" IVA avranno un diverso riferimento normativo** ma, allo stato attuale, non vi saranno modifiche alla fatturazione elettronica quali ad esempio codici natura, tipo documento che rimarranno invariati.

Esemplificando, dal 1° gennaio 2027, un'operazione precedentemente fuori campo IVA ex art. 2 del D.P.R. 633/1972, diverrà fuori campo IVA ex art. 5 del D.Lgs. n. 10/2026 (quindi secondo il nuovo "Testo Unico IVA"). Come si può intuire, la prima necessità operativa è quella di aggiornare correttamente la descrizione dei codici IVA nei sistemi gestionali e contestualmente nei registri IVA.

La maggior parte dei software gestionali utilizzano infatti codici IVA specifici per ogni differente tipologia di operazione rilevante ai fini IVA, distinguendo tra acquisti e vendite.

Da questi codici IVA dipende poi la corretta annotazione delle fatture emesse e ricevute nei registri IVA, la corretta liquidazione periodica dell'IVA, la corretta importazione delle fatture elettroniche ed infine la completezza dei dati comunicati nei principali adempimenti IVA (comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e il Modello IVA annuale).

Inoltre, da tali codici presenti nel sistema gestionale, potrebbe dipendere anche la corretta predisposizione delle fatture emesse ai propri clienti.

Nel seguito si riporta un esempio di mappatura dei principali codici IVA presenti in un gestionale, "lato acquisti**"**, con il relativo riferimento normativo ante e post entrata in vigore del "Testo Unico IVA":

Codice IVA	Normativa Precedente fino al 31/12/2026	Testo Unico IVA dall'1/01/2027	Descrizione
AQ22	art. 2 e 3 D.P.R. n. 633/1972	art. 5 e 10 D.Lgs. n. 10/2026	Acquisti nazionali di beni o servi (IVA al 22%)
AQ09	art. 9 D.P.R. n. 633/1972	art. 49 D.Lgs. n. 10/2026	Acquisti di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (es. trasporti)
AQ10	art. 10 D.P.R. n. 633/1972	art. 37 D.Lgs. n. 10/2026	Acquisti esenti da IVA
AQ17	art. 17 D.P.R. n. 633/1972	art. 64 D.Lgs n. 10/2026	Acquisto di beni in Italia da non residenti, meccanismo inversione contabile (reverse charge)
AQ74	art. 74-*ter* D.P.R. n. 633/1972	art. 141 D.Lgs n. 10/2026	Acquisto servizi turistici da agenzie di viaggio e tour operator in regime speciale IVA

Specularmente, "lato vendite**"**, si riporta un esempio di mappatura dei principali codici IVA in un sistema gestionale con il relativo riferimento normativo ante e post entrata in vigore del "Testo Unico IVA":

Codice IVA	Normativa Precedente fino al 31/12/2026	Testo Unico IVA dall'1/01/2027	Descrizione
VE22	art. 2 e 3 D.P.R. n. 633/1972	art. 5 e 10 D.Lgs. n. 10/2026	Cessioni nazionali di beni o servi (IVA al 22%)
VE7T	art. 7-*ter* D.P.R. n. 633/1972	art. 17 D.Lgs. n. 10/2026	Prestazione servizi generici B2B a soggetto residente Extra-UE. Operazione fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità
VE8a	art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/1972	art. 45, c. 1, lett. a) D.Lgs n. 10/2026	Esportazioni dirette
VE8b	art. 8, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 633/1972	art. 45, c. 1, lett. b) D.Lgs n. 10/2026	Esportazioni indirette
VE8c	art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972	art. 45, c. 1, lett. c) D.Lgs n. 10/2026	Cessioni a esportatori abituali
VE41	art. 41 D.L. n. 331/1993	art. 39 D.Lgs n. 10/2026	Cessioni intra comunitarie non imponibili
RC17	art. 17 D.P.R. n. 633/1972	art. 64 D.Lgs n. 10/2026	Soggetti obbligati al pagamento dell'IVA e disciplina del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge)

Dovendo, nel periodo di transizione, essere in grado di avere i corretti riferimenti normativi a seconda dei periodi per i quali si effettuano le stampe dei registri IVA, è auspicabile che le software house implementino i loro programmi e le relative tabelle in modo da non dover creare nuovi codici IVA, ma gestire con gli stessi codici IVA, fino ad oggi utilizzati, riferimenti normativi diversi a seconda del periodo interessato.

Principali aggiornamenti normativi e di coordinamento

Come evidenziato, il nuovo "Testo Unico IVA" non ha aggiunto, soppresso o modificato le precedenti fattispecie IVA.
Tuttavia, con l'intervento di riordino normativo, il legislatore ha attualizzato il testo di alcuni articoli per aggiornarli a sopravvenute modifiche normative o per esigenze di coordinamento normativo con altre disposizioni e Testi Unici.
Nel seguito si riportano le novità più rilevanti:

- con l'articolo 45 del "Testo Unico IVA" è stato aggiornato il riferimento alla prova doganale di uscita della merce ceduta in Stati non appartenenti all'UE.
  Il previgente art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/1972 affermava che *"l'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento […]"*.
  Secondo il nuovo articolo 45 del "Testo Unico IVA", *"l'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale"; q*uest'ultima dovrebbe coincidere con la procedura di uscita di cui all'art. 334 del Regolamento UE n. 2015/2447 e attestata con il Documento di Accompagnamento di Esportazione

(DAE) e dal numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale (Movement Reference Number - MRN);

- con riferimento alle regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali, l'articolo 46, comma 1, lettera a) del "Testo Unico IVA" ha aggiornato la formulazione in merito alle operazioni che concorrono a formare il plafond ricomprendendo anche: *"le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all' articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125 , in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo"* (richiamando l'art. 45, comma 1, lettera c) ossia il previgente art. 8, comma 1, lett. b-bis del D.P.R. 633/1972);
- l'articolo 110 del "Testo Unico IVA" ha stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di seguito riepilogati:
    - ✓ euro 500.000,00, per imprese con oggetto prestazioni di servizi (come individuate dal DM 17.1.92);
    - ✓ euro 800.000,00, per imprese esercenti altre attività.
- come noto (si veda Informativa Unistudio n. 8/2026) la Legge di Bilancio 2026 aveva disposto che la base imponibile delle permute e delle dazioni di pagamento, non fosse più costituita dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse ma dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni; ora con l'art. 1 del D.L. 38/2026, il legislatore ha introdotto un criterio principale dato dal valore monetario stabilito contrattualmente dalle parti, e un criterio sussidiario dato dall'ammontare complessivo dei costi sostenuti (diretti ed indiretti), che costituisce la base imponibile minima della permuta.

Suggerimenti Operativi

Da ultimo, segnaliamo che all'indirizzo Internet **www.trovatu.finanze.gov.it** è presente il **motore di ricerca "TrovaTU – Trova Testi Unici"** che permette:

- di consultare, senza necessità di registrazione e/o autenticazione, le norme confluite nel nuovo Testo unico IVA;
- verificarne eventuali abrogazioni e modifiche;
- confrontare le formulazioni originarie con quelle risultanti dal riordino normativo.